



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI MOBILIARI

Ordinanza di vendita telematica asincrona

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dato atto della istanza di vendita del compendio pignorato depositata da
contro l

esaminati gli atti della procedura esecutiva in epigrafe;

visti gli artt. 503, 530, 532 e 533 c.p.c., nonché il D.M. Giustizia n. 32 del 26.02.2015;

ritenuto opportuno procedere alla vendita dei beni pignorati a mezzo di
commissionario, a norma dell'art. 532 co. 1, c.p.c., essendo improbabile, ai sensi
dell'art. 503 c.p.c., tenuto conto della natura dei beni e dell'esito della stima, che la
vendita con incanto possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al
valore del bene determinato a norma degli articoli 518 e 540-bis c.p.c.;

ritenuto che, in base a quanto disposto dall'art. 530 c.p.c., il versamento della cauzione,
la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ai sensi
dell'articolo 532 c.p.c., nonché il pagamento del prezzo, debbano essere effettuati con
modalità telematiche, poiché esse non appaiono pregiudizievoli per gli interessi dei
creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

letto l'elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 c.p.c. per la custodia e la
vendita dei beni mobili pignorati, istituito presso il Tribunale di Cassino ai sensi dell'art.
169-sexies disp. att. c.p.c., contenente i nominativi dei gestori delle vendite telematiche
autorizzati ai sensi di legge che hanno fatto richiesta di iscrizione;

NOMINA

Commissionario – su specifica richiesta del creditore procedente, il quale dichiara di
aver letto il verbale di istituzione dell'elenco dei gestori delle vendite esecutive mobiliari
del 17.3.2021, corredato degli allegati indicanti le condizioni economiche da questi

praticate e pubblicato sul sito di questo Tribunale – il seguente soggetto specializzato di cui all'elenco istituito presso il Tribunale di Cassino ai sensi dell'art. 169-sexies disp. att. c.p.c.: **a cura e scelta del precedente che dovrà comunicare la scelta in cancelleria entro 10 giorni**

- I.V.G DI ROMA S.R.L. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE;

DISPONE

la stima se non ancora effettuata dal Commissionario e la vendita dei beni pignorati a mezzo di commissionario a norma degli artt. 503 u.c. e 532 co. 2 c.p.c, con modalità telematiche ai sensi dell'art. 530 c.p.c.;

che le operazioni di vendita abbiano luogo secondo la seguente disciplina:

- 1) suddivisione o formazione di lotti: il Commissionario è autorizzato a suddividere o ad accorpare in lotti i beni staggiti, secondo convenienza ai fini della vendita degli stessi;
- 2) gara telematica: la vendita si svolgerà – per ciascun bene o lotto – mediante gara telematica in modalità asincrona, ovvero a tempo prestabilito (c.d. modello e-bay), accessibile dal sito del gestore delle vendite telematiche previa consultazione del regolamento e della presente ordinanza, ivi pubblicati;
- 3) persone autorizzate a presentare le offerte: è autorizzato a presentare offerte di acquisto chiunque sia interessato, salvi i divieti di legge;
- 4) pubblicità: a) il Commissionario, per i beni mobili o mobili registrati di valore superiore ad Euro 25.000,00, provvederà a far pubblicare, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche, il quale dovrà permanere per almeno 45 giorni, prima della data di vendita, contenente tutti i dati che possano interessare il pubblico; b) in caso di espropriazione di beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 Euro, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., è altresì inserito nel sito internet del Commissionario almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto; c) per i beni mobili o mobili registrati di valore inferiore ad Euro 25.000,00 il Commissionario procederà unicamente a tale ultima pubblicità; d) qualora, per la particolare natura dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, il Commissionario richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il relativo costo; e) nel caso in cui la vendita debba essere pubblicizzata sul Portale delle Vendite Pubbliche, le spese di pubblicità sono quantificate nella somma di euro 100,00 per ciascun lotto e per ciascun esperimento di vendita, con avvertimento che in caso di omesso versamento, entro trenta giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza, la procedura verrà dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., a norma del quale “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”;

5) inizio, durata e svolgimento della gara: la gara avrà inizio nel termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10; la scadenza dovrà essere evidenziata in modo chiaro sul sito.

L'offerta è presentata, in conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del DM Giustizia n. 32/2015, indicando:

- a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- c) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- d) la descrizione del bene;
- e) l'indicazione del referente della procedura;
- f) il prezzo offerto; ai sensi del combinato disposto degli art. 532 e 571 co. 2 c.p.c. l'offerta è valida se non è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nella relazione di stima;
- g) l'importo della cauzione prestata;
- h) il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al periodo precedente;
- i) l'offerta di acquisto è irrevocabile, e deve essere formulata via internet, secondo le modalità descritte sull'indicato sito;
- j) l'offerta irrevocabile di acquisto che venga superata da altra maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica;
- k) il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto;
- l) le offerte successive alla prima dovranno contenere un aumento di almeno dieci euro rispetto a quella precedente;

m) nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui sopra;

6) esame dei beni in vendita: nei 15 giorni precedenti l'inizio della gara, gli interessati potranno esaminare, con modalità telematiche, i beni offerti in vendita, ed anche prenderne diretta visione, nei luoghi e negli orari stabiliti dal commissionario, previa prenotazione;

7) registrazione sui siti dedicati alle aste: gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di acquisto debbono effettuare la relativa registrazione, utilizzando l'apposita funzione attivata sull'indicato sito internet e rispettando le modalità ivi indicate;

8) prezzo base: i beni staggiti saranno offerti in vendita al prezzo minimo corrispondente al loro valore di mercato come individuato, per ciascun bene o lotto, nella relativa relazione di stima;

9) pagamento della cauzione: a) per partecipare alla gara occorre versare una cauzione unicamente mediante sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale (art. 25 D.M. n. 32/2015), di importo pari al 10% del prezzo offerto, che in caso di mancata aggiudicazione verrà restituita all'interessato; b) le modalità di versamento sono indicate dal Commissionario sul proprio sito e nella pubblicità;

10) offerta irrevocabile di acquisto: l'offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata secondo le modalità stabilite sul sito internet del Commissionario; la stessa perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità;

11) aggiudicazione: il commissionario procederà all'aggiudicazione dei beni, previo incasso dell'intero prezzo, a colui che al termine della gara telematica avrà effettuato per primo l'offerta valida ed efficace irrevocabile maggiore ovvero, in caso di inadempienza di questi, incamerata la relativa cauzione al concorrente che immediatamente lo segue tra i partecipanti e che avrà versato il prezzo da lui offerto, e così via; all'aggiudicatario sarà addebitata commissione, sulla caparra versata, di importo pari alla somma trattenuta, dall'interessato istituto di credito, per l'esecuzione della relativa operazione; in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, ed in assenza di altre offerte l'esperimento sarà considerato negativo e la caparra dell'aggiudicatario verrà acquisita alla procedura, ai sensi dell'art. 540 co. 2 c.p.c;

11 bis) addebito di commissione: all'aggiudicatario sarà addebitata una commissione, sulla caparra versata, di importo pari alla somma trattenuta, dall'interessato istituto di

credito, per l'esecuzione della relativa operazione; in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento ed in assenza di altre offerte l'esperimento sarà considerato negativo e la caparra dell'aggiudicatario verrà acquisita alla procedura, ai sensi dell'art. 540 co. 2 c.p.c.;

12) pagamento del prezzo: il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito, entro il termine di 5 giorni dalla data dell'aggiudicazione, unicamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale (art. 169 quater disp. att. c.p.c.) con le modalità indicate sul sito internet del Commissionario;

13) spese e I.V.A.: a) tutte le spese e tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla vendita ed al ritiro e pieno utilizzo dei beni sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ivi compresi quelli di smontaggio, facchinaggio e trasporto, nonché quelli per le formalità necessarie per la trascrizione dell'acquisto dei veicoli nei pubblici registri ovvero per la cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni aggiudicati; b) in caso di vendita di beni provenienti da società, o qualora il debitore lo abbia espressamente precisato all'atto del verbale di pignoramento, l'aggiudicatario dovrà versare l'I.V.A. sull'aggiudicazione;

14) restituzione della caparra: a) agli offerenti non aggiudicatari, verrà, a cura del commissionario, ripristinata la piena disponibilità della somma costituita in caparra entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara con le stesse modalità con cui la caparra medesima è stata versata; b) In caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della detta disponibilità, il commissionario procederà alla restituzione della caparra a mezzo di bonifico bancario, entro due giorni lavorativi successivi al termine della gara decorrenti dalla comunicazione dell'IBAN da parte dell'interessato;

15) decadenza: in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita alla procedura e, ai sensi dell'art. 540 co. 2 c.p.c., i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente;

16) ritiro dei beni: a) l'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni acquistati entro 5 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà degli stessi; b) in caso di mancato ritiro nei termini così stabiliti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, al commissionario, ove custode dei beni pignorati, o al custode (se diverso dal debitore) il relativo corrispettivo, come previsto dal D.M. n. 80/2009;

17) consegna dei beni: a) i beni saranno disponibili per la consegna all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo e degli oneri fiscali; b) nel caso di beni registrati, la consegna avverrà dopo il perfezionamento delle formalità di trasferimento della proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo, che dovrà attivarsi entro cinque giorni dall'aggiudicazione; c) ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo;

18) spedizione dei beni: su istanza ed a spese dell'aggiudicatario, e senza alcuna responsabilità del commissionario per il trasporto, potrà essere concordata la spedizione dei beni venduti;

19) vizi della cosa e lesione: a) trattandosi di vendita forzata, a norma dell'art. 2922 c.c., la vendita dei beni viene fatta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano ed eventuali difformità non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; b) la vendita, inoltre, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità dalla cosa venduta;

20) ulteriori esperimenti di vendita: a) in caso di asta deserta, il commissionario procederà ad eseguire, entro i successivi 15 giorni, durante i quali i beni invenduti rimarranno in pubblicità sul sito del gestore delle vendite telematiche, tramite la c.d. vetrina permanente, ad un ulteriore tentativo di vendita con le modalità ed alle condizioni sopra indicate, ad un prezzo inferiore del 20% rispetto al prezzo base del primo esperimento; b) nel caso in cui anche la seconda vendita sia stata infruttuosa, si procederà entro i successivi 15 giorni ad un terzo esperimento di vendita con le medesime modalità ed alle medesime condizioni dei precedenti, ad un prezzo base che dovrà essere ridotto di un ulteriore 20%;

21) documentazione delle operazioni di vendita: a) entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, il gestore trasmette al G.E. l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate; b) deve altresì comunicare e documentare gli estremi del conto corrente bancario o postale vincolato sul quale sono state accreditate le cauzioni ed addebitate le restituzioni, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate (art. 25 DM 32/2015);

22) registro informatico: il commissionario istruirà un registro informatico degli incarichi di vendita e al termine di ciascun semestre trasmetterà al Giudice dell'Esecuzione, al Presidente del Tribunale ed all'Ufficiale Giudiziario dirigente un prospetto informatico, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati,

del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art. 518 c.p.c., della stima effettuata e del prezzo di vendita (art. 169 quinquies disp. att. c.p.c.);

23) versamento delle somme riscosse: il commissionario provvederà a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze maturate, su conto corrente intrattenuto presso la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de' Paoli, filiale di Cassino, intestato alla procedura esecutiva mobiliare in epigrafe indicata, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

24) compensi del commissionario: per le attività di custodia, di stima e di vendita dei beni, così come nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per infruttuosità delle vendite o per altre cause non dipendenti dal commissionario, a questi è riconosciuto un compenso – differente a seconda delle ipotesi ricorrenti – secondo le condizioni dallo stesso praticate ed allegate al verbale di istituzione dell'elenco dei gestori delle vendite mobiliari del 17.3.2021. In ogni caso, dopo l'estinzione del procedimento esecutivo, non si provvederà ad alcuna liquidazione (Cass., n. 18204/2008);

25) rinvio alle disposizioni vigenti e precisazioni finali: a) per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. ed - in quanto compatibili - dai DD.MM. n. 109/1997 e n. 80/2009; b) non verranno considerati come invalidanti la gara eventi, fortuiti o meno, che afferiscano esclusivamente agli apparecchi degli utenti (ad es.: perdita di connettività sulla rete, malfunzionamenti dell'hardware o del software del partecipante che impediscano o limitino l'utilizzo dell'applicazione di gara);

INVITA

il creditore procedente a versare, al nominato commissionario, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza le spese di pubblicità, come quantificate sub 4), con avvertimento che l'omesso versamento determinerà la chiusura anticipata della procedura ex art. 631 bis c.p.c..

DISPONE

che, nel caso di esito negativo di tre esperimenti di vendita, se nessuno dei creditori chieda al giudice, entro trenta giorni dal deposito del verbale in cancelleria, l'integrazione del pignoramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 bis e 518 u.c. c.p.c., la procedura sarà dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 532 co. 1 c.p.c..

In ogni caso gli atti andranno ritrasmessi al giudice in caso di aggiudicazione per l'udienza di rendiconto del Commissionario e dell'approvazione rendiconto e distribuzione del ricavato **che viene fissata per l'udienza cartolare del 16-11-26**

Si comunichi alle parti ed al nominato commissionario.

Cassino Lì 27/05/2026

IL GE

Dott.ssa Rosanna Gentile